

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

CREDITO D'IMPOSTA
-BENI STRUMENTALI
-R&S&I
-FORMAZIONE 4.0

Bozza Manovra 2021 del 16 novembre 2020

Webinar 17 dicembre 2020

Premessa

Si evidenzia che questa presentazione, redatta secondo la bozza del disegno di legge di bilancio 2021 approvata al Consiglio dei Ministri di venerdì 16 novembre 2020, è soggetta a successive modifiche.

Di seguito una sintesi delle novità per il 2021 e 2022 secondo l'art. 184 del disegno di legge dal titolo: «Transizione 4.0 - Credito d'imposta per beni strumentali nuovi».

La prima sezione riguarda il credito d'imposta sui beni strumentali con tabelle riassuntive delle aliquote 2020 (fino al 16 novembre 2020) e per gli anni 2020 (dal 16 novembre 2020), 2021 e 2022 (in grassetto le modifiche apportate dalla manovra 2021).

A seguire l'estensione per il 2021 e 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione - anch'esse oggetto di un significativo miglioramento – e per la formazione 4.0.

BENI STRUMENTALI

Modifiche alla disciplina delle agevolazioni agli investimenti in beni strumentali

L'art.184, commi da 3 a 13, della bozza della manovra 2021 modifica la precedente disciplina.

Beni agevolabili

- Beni materiali e immateriali nuovi **NON RIENTRANTI** agli allegati A e B legge di bilancio 2017

L'ex superammortamento, diventato nel 2020 credito d'imposta al 6%, si allarga:

- per i beni materiali l'aliquota passa dal 6% al 10%, sempre con il massimale di 2 milioni già esistente nel 2020;
- per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici (sia materiali che immateriali) destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile l'aliquota, per il primo anno, è elevata al 15%;
- introdotta l'agevolazione anche per i beni immateriali "normali" (non 4.0) per cui a oggi non esisteva agevolazione, anche qui al 10% con un massimale di 1 milione.

Décalage: nel 2022 e fino al giugno 2023 tutte le aliquote passano al 6%.

- Beni materiali e immateriali **4.0** nuovi **RIENTRANTI** beni allegati A e B legge di bilancio 2017 (Industria 4.0)

Beni Materiali 4.0

Elevate le aliquote per il primo anno al primo scaglione (0- 2,5 milioni) dal 40% al 50% e secondo scaglione (2,5-10 milioni) dal 20% al 30%.

Si introduce un terzo scaglione per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni con un'aliquota al 10%.

Décalage: nel 2022 le prime due aliquote tornano al livello 2020 (40% e 20%), mentre la terza per gli investimenti tra 10 e 20 milioni resta invariata al 10%.

Software 4.0

L'aliquota per i beni immateriali 4.0 passa dal 15% al 20% con un massimale che sale da 700 mila a 1 milione di euro.

Questa nuova aliquota durerà per tutto il biennio di proroga del piano, senza quindi il décalage visto in precedenza 4

Modifiche alla disciplina delle agevolazioni agli investimenti in beni strumentali

L'art.184, commi da 3 a 13, della bozza della manovra 2021 modifica la precedente disciplina.

Profili temporali

- Beni materiali e immateriali NON RIENTRANTI agli allegati A e B legge di bilancio 2017

Acquisto dal 16/11/2020 al 31/12/2021 con possibilità di consegna beni entro il 30/06/2022 a condizione che l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20%

Decalage per gli acquisti dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con possibilità di consegna beni entro il 30/06/2023 a condizione che l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20%

- Beni materiali e immateriali 4.0 RIENTRANTI beni allegati A e B legge di bilancio 2017 (Industria 4.0)

Acquisto dal 16/11/2020 al 31/12/2021 con possibilità di consegna beni entro il 30/06/2022 a condizione che l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20%

Decalage per gli acquisti dei beni allegato A dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con possibilità di consegna beni entro il 30/06/2023 a condizione che l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto di almeno il 20%

Modifiche alla disciplina delle agevolazioni agli investimenti in beni strumentali

L'art.184, commi da 3 a 13, della bozza della manovra 2021 modifica la precedente disciplina.

Perizia

Perizia asseverata per i beni di importo superiore a **300.000 euro**. Sotto questa soglia resta l'autodichiarazione del legale rappresentante.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Comunicazione al Mise

Con modalità che verranno definite in un decreto direttoriale – nel momento in cui viene utilizzato dalle imprese.

Esclusioni

Resta l'esclusione degli autoveicoli e di tutti i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%

Anticipazione e riduzione della compensazione con maggiore vantaggio fiscale nell'anno

Per gli investimenti in beni strumentali "ex super" e in beni immateriali non 4.0 effettuati, dal 16/11/2020 al 31/12/2021, da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di €, il credito d'imposta è fruibile in un anno.

Per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni in luogo dei 5 anni previsti a legislazione precedente.

2020

PROFILO TEMPORALE

dal 01/01/2020..... al 15/11/2020

* dal 01/01/21 al 30/06/21

ALIQUEUTE

Tipologia di beni	Dimensioni investimento	Aliquota	Tempi compensazione
Beni strumentali (ex super)	Fino a 2 mln euro	6%	5 anni Dall'anno successivo a quello di entrata in funzione
Beni materiali Allegato A	Fino a 2,5 mln euro	40%	5 anni Dall'anno successivo a quello di interconnessione
	Da 2,5 a 10 mln euro	20%	
Beni immateriali Allegato B	700.000 euro	15%	3 anni Dall'anno successivo a quello di interconnessione

* a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%

2021

PROFILO TEMPORALE

dal 16.11.2020 al 31/12/2021	* dal 01/01/22 al 30/06/22
----------------	---------------------	----------------------------

ALIQUEUTE

Tipologia di beni	Dimensioni investimento	Aliquota	Tempi compensazione
Beni materiali e immateriali NO allegati A e B (ex super)	Beni materiali Fino a 2 mln €	10%	3 anni dall'anno di entrata in funzione 1 anno se il volume ricavi/compensi è < 5 mln €
	Beni immateriali Fino a 1 mln €	10%	
	Beni lavoro agile Strumenti e dispositivi tecnologici	15%	
Beni materiali Allegato A	Fino a 2.5 mln €	50%	3 anni dall'anno di interconnessione
	Da 2.5 a 10 mln €	30%	
	Da 10 a 20 mln €	10%	
Beni immateriali Allegato B	Fino a 1 mln €	20%	3 anni dall'anno di interconnessione

* a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%

2022

PROFILO TEMPORALE

dal 01/01/2022 al 31/12/2022

* dal 01/01/23 al 30/06/23

ALIQUOTE

Tipologia di beni	Dimensioni investimento	Aliquota	Tempi compensazione
Beni materiali e immateriali NO allegati A e B (ex super)	Beni materiali Fino a 2 mln €	6%	3 anni dall'anno di entrata in funzione
	Beni immateriali Fino a 1 mln €	6%	
Beni materiali Allegato A	Fino a 2.5 mln €	40%	3 anni dall'anno di interconnessione
	Da 2.5 a 10 mln €	20%	
	Da 10 a 20 mln €	10%	
Beni immateriali Allegato B	Fino a 1 mln €	20%	3 anni dall'anno di interconnessione

* a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%

R&S&I

- Ricerca e sviluppo**
- Innovazione tecnologica**
- Innovazione digitale 4.0**
- Innovazione green**
- Design e ideazione estetica**

Modifiche alla disciplina del Credito d'imposta per le attività di R&S&I

L'art.184 co.14 della Bozza della manovra 2021 modifica la precedente disciplina che rimane in vigore (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 198 a 207)

Profili temporali

Riconosciuto il credito d'imposta R&S&I anche per gli anni 2021 e 2022

Aliquote

- **R&S:** incremento dal 12% al 20% e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
- **Innovazione tecnologica:** incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
- **Innovazione green e digitale:** incremento dal 10% al 15% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
- **Design e ideazione estetica:** incremento dal 6% al 10% e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

Modalità

Confermato il criterio volumetrico (vedi slide seguenti)

Confermate le spese ammissibili -R&S -Innovazione –Design (aggiunto il software) (vedi slide seguenti)

Asseverazione della relazione tecnica

Alla redazione e conservazione della relazione tecnica è stato aggiunto la parola «asseverata»

2020

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE

Attività	Credito massimo	Aliquota	Tempi compensazione
RICERCA E SVILUPPO	3 mln €	12%	3 anni con quote annuali di pari importo e a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1,5 mln €	6%	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA GREEN E 4.0	1,5 mln €	10%	
DESIGN	1,5 mln €	6%	

2021-2022


CREDITO D'IMPOSTA

PER INVESTIMENTI IN R&S, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE

Attività	Credito massimo	Aliquota	Tempi compensazione
RICERCA E SVILUPPO	3 => 4 mln €	12% => 20%	3 anni con quote annuali di pari importo e a decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1,5 => 2 mln €	6%=> 10%	
INNOVAZIONE TECNOLOGICA GREEN E 4.0	1,5 => 2 mln €	10% => 15%	
DESIGN	1,5 => 2 mln €	6%=> 10%	

2020-2021-2022


Da incrementale a volumetrico



Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta

2020-2021-2022

Spese ammissibili -R&S -Innovazione -Design



FORMAZIONE 4.0

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

OBIETTIVO: acquisizione e consolidamento delle conoscenze in tecnologie 4.0 indicate nel Piano Nazionale Industria 4.0

BENEFICIARI: **tutte le imprese** residenti in Italia indipendentemente da dimensione, settore e forma giuridica, regime contabile e sistema di determinazione del reddito a fini fiscali

BASE DI CALCOLO: **costo aziendale** dei lavoratori per il periodo in cui sono impegnati nella formazione

ATTIVITA' AMMISSIBILI: attività di formazione volte ad acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie 4.0 indicate dal Piano Nazionale (cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e aumentata, robotica, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, IoT, integrazione digitale dei processi aziendali).

Sono escluse le attività di formazione ordinaria o periodica (es. salute, sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente, ecc...)

CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

- ✓ **Destinatari della formazione:** personale dipendente = personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato, personale con contratto di apprendistato. Esclusi altri collaboratori con contratti lavorativi diversi
- ✓ Rilascio al dipendente da parte del legale rappresentante dell'impresa di una **attestazione di partecipazione** alle attività formative con indicazione ambiti tecnologici
- ✓ **Docenti:**
 - Personale dipendente. In questo caso le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua del dipendente docente
 - Soggetti terzi: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o la provincia in cui l'impresa ha sede; università e strutture collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali; soggetti in possesso della certificazione Uni EN ISO 9001 settore EA 37
 - ITS

Dal 2020

1. Eliminato l'obbligo di pattuire le attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali
2. Inclusi gli ITS tra i soggetti esterni che possano svolgere le attività di formazione
3. Introdotta l'aliquota del 60% per la formazione di lavoratori svantaggiati e ultrasvantaggiati (decreto Min. Lavoro 17/10/2017)

Modifiche alla disciplina del Credito d'imposta per la Formazione 4.0

L'art.184 co.14 della Bozza della manovra 2021 modifica la precedente disciplina che rimane in vigore (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 comma 210)

Profili temporali

Riconosciuto il credito d'imposta per la formazione 4.0 anche per gli anni 2021 e 2022

Aliquote e modalità

Invariate, confermata la disciplina del 2020 (vedi slide seguenti)

Estensione del credito d'imposta alle spese

Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i seguenti costi:

- a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

2020-2021-2022

CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0

Dimensioni d'impresa	Ammontare massimo agevolabile	Aliquota	Tempi compensazione	Misure attuative
PICCOLE	300.000 euro	50%	Decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese ammissibili	<u>Il credito d'imposta formazione non richiede misure attuative ed è immediatamente utilizzabile</u>
MEDIE	250.000 euro	40%		
GRANDI	250.000 euro	30%		
TUTTE LE IMPRESE CON LAVORATORI DIPENDENTI SVANTAGGIATI O ULTRASVANTAGGIATI (decreto Min. Lavoro 17/10/2017)		60% (restano fermi i limiti massimi)		

Grazie per l'attenzione

Franco Campagna

Responsabile Ricerca e Innovazione,
Agevolazioni, Industria 4.0

Confindustria Udine

www.confindustria.ud.it

33100 Udine - Largo Carlo Melzi, 2

Diretto 0432 276202

Campagna@confindustria.ud.it